

DELIBERA N. 26 DEL 12/02/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.

L'anno 2020 addì 12 del mese di febbraio alle ore 08:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Polizia Locale

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E **NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC** DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 recante "Nuovo Codice della Strada" dispone che: "...alla notificazione si provvede **a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione** ..omissis.. ovvero **a mezzo della posta**, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- che l'art. 14, comma 1 della Legge n. 689/1981, in merito ai verbali di accertamento legati alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;
- che la legge n. 890/1982 recante "Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede altresì l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1 del citato D. Lgs. n. 285/1992, stabilisce che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ... omissis ... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati all'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento";
- che il comma 4, dello citato articolo 201, prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della Legge 689/81 per le sanzioni amministrative diverse dal Codice della strada;
- che, ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell'art. 201 del codice della strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo **tramite i messi comunali** del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l'atto giudiziario;
- che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, l'Ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006 che ammontano ad € 5,88 ai sensi dell'art. 139 e 143 c.p.c., mentre ammontano ad € 5,88 + 5,00 (costo raccomandata successiva), nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

CONSIDERATO:

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica atti a mezzo posta, ha stabilito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso, l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/02/2008, in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari stessi, prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN);

- che Poste Italiane, ottemperando a quanto sopra previsto, al verificarsi del caso provvedono all'invio della CAN o della CAD applicando la nuova tariffa in vigore dal 10 giugno 2019 che prevede un costo forfettario di € 9,50 comprensivo del costo delle eventuali raccomandate CAD e CAN;
- che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha modificato dal 10.06.2019 le tariffe relative alla postalizzazione degli atti giudiziari e pertanto allo stato attuale le tariffe sono le seguenti: spese delle raccomandate A.G. fino a 20 grammi: € 9,50 (comprensivo del costo di CAD e CAN);

VISTO il Regolamento Comunale sulla disciplina del servizio di notificazione degli atti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.° 22 del 23/02/2005;

RICHIAMATA, altresì, la **Deliberazione della Giunta Comunale n.° 6 del 09/01/2019**, arrecante all'oggetto "DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.", con la quale venivano adeguati gli importi per il recupero, a rimborso, delle spese istruttorie e di verbalizzazione, nonché dei costi di procedura sostenuti dall'Ente per la redazione, registrazione, stampa, notificazione e archiviazione dei verbali, differenziata per le seguenti categorie di infrazioni come segue:

- **infrazioni amministrative al Codice della Strada** gestite direttamente dall'ufficio di Polizia Locale per le quali si calcola una media ponderata, basata sui costi di procedura che comprendono le voci descritte in premessa del costo per singolo verbale di € **12,30 per spese di accertamento** cui si sommano **i costi di Postalizzazione** – tariffa Poste Italiane attualmente vigente € **7,40** per un **totale € 20,00**;
- **infrazioni amministrative di altra/varia natura e tipologia** gestite direttamente dall'ufficio di Polizia Locale per le quali si calcola una media ponderata, basata sui costi di procedura che comprendono le voci descritte in premessa del costo per singolo verbale di € **12,30 per spese di accertamento** cui si sommano **i costi di Postalizzazione** – tariffa Poste Italiane attualmente vigente € **7,40** per un **totale € 20,00**;

VISTO, nello specifico, il **Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017** "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, **tramite posta elettronica certificata**" pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12 del 16-01-2018**;

- la **Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018**, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;

PRESO ATTO:

- che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'**obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale**;
- che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che **gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso**;
- che la sopra citata normativa sulla notificazione a mezzo P.E.C. stabilisce che **per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento**;

DATO ATTO che il costo sostenuto dall'Ente per la notificazione degli atti giudiziari è da ritenersi a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto di cui all'art. 201, comma 4, del codice della strada e dell'analogo art. 16 della Legge 689/1981;

CONSIDERATO che tra le spese di procedimento/accertamento devono essere inclusi i **costi di stampati, bollettari, cartucce o nastri per stampanti, costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copia degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni;**

TENUTO CONTO che a tali costi si devono aggiungere quelli relativi agli **abbonamenti e consultazione delle banche dati (P.R.A., MCTC, ANCITEL, INI-PEC, ecc.),** periodicamente aggiornati;

CONSTATATO che, alla luce della nuova normativa in materia di notificazione via PEC, risulta necessario individuare anche i costi procedurali applicabili a questo tipo di notificazione tenendo presente che in tal caso **non sono applicabili i costi postali e i costi di stampa del verbale, mentre restano fermi tutti gli altri costi individuabili in relazione a tale procedimento, a titolo esemplificativo, il data entry, le visure presso le Banche dati, l'abbinamento dei pagamenti, la gestione dell'eventuale contenzioso, le spese relative al tentativo di notificazione dopo il primo, ecc.;**

TENUTO CONTO, tuttavia, che anche per le notificazioni a mezzo P.E.C. i tentativi di notificazione dopo il primo avvengono con modalità ordinarie e che **la percentuale di reiterazione della notificazione è del 15% ca.;**

VALUTATA, pertanto, l'opportunità di determinare in **€ 5,00** (fuori campo di applicazione IVA) le spese di accertamento e procedimento **per ogni verbale notificato via PEC** e del relativo rimborso da effettuarsi da parte dell'obbligato contestualmente all'estinzione della specifica sanzione, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017;

RICHIAMATI i principi della Legge 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. e, in particolare, i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione, nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;

- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE il disposto della **Deliberazione della Giunta Comunale n.° 6 del 09/01/2019**, arrecante all'oggetto "DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.", con la quale venivano adeguati gli importi per il recupero, a rimborso, delle spese istruttorie e di verbalizzazione, nonché dei costi di procedura sostenuti dall'Ente per la redazione, registrazione, stampa, notificazione e archiviazione dei verbali, differenziata per le seguenti categorie di infrazioni come segue:

- **infrazioni amministrative al Codice della Strada** gestite direttamente dall'ufficio di Polizia Locale per le quali si calcola una media ponderata, basata sui costi di procedura che comprendono le voci descritte in premessa del costo per singolo verbale di **€ 12,30 per spese di accertamento** cui si sommano **i costi di Postalizzazione** – tariffa PosteItaliane attualmente vigente **€ 7,40 per un totale € 20,00**;

- **infrazioni amministrative di altra/varia natura e tipologia** gestite direttamente dall'ufficio di Polizia Locale per le quali si calcola una media ponderata, basata sui costi di procedura che comprendono le voci descritte in premessa del costo per singolo verbale di **€ 12,30 per spese di accertamento** cui si sommano **i costi di Postalizzazione** – tariffa PosteItaliane attualmente vigente **€ 7,40 per un totale € 20,00**;

2. DI DETERMINARE in **€ 5,00** (fuori campo di applicazione IVA) le spese di accertamento e procedimento **per ogni verbale (relativo a infrazioni e sanzioni al codice della strada o di altra natura amministrativa) comunque notificato via PEC** e del relativo rimborso da effettuarsi da parte dell'obbligato contestualmente all'estinzione della specifica sanzione, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017;

3. DI STABILIRE che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, sui verbali notificati con tale modalità **dovranno essere ricaricati i costi medi ponderati per ciascun verbale pari ad € 10,00** con decorrenza dalla data di esecutività della presente determinazione;

4. DI DARE ATTO che la riscossione del corrispettivo dovuto a titolo di recupero, quale ammontare delle spese complessive di accertamento/procedimento e notifica relativo ad ogni singolo verbale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative e sarà introitato sul **cap. 353507 pdf E03.05.99.99.999 del corrente esercizio del redigendo bilancio pluriennale 2020/2022.**

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 120/2020 del UFFICIO Polizia Locale ad oggetto: DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DICOMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 11/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 120/2020 del UFFICIO Polizia Locale ad oggetto: DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI D'INCOMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 11/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 120/2020 del UFFICIO Polizia Locale ad oggetto: DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DICOMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 11/02/2020

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 26 del 12/02/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DICOMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE..

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 12/02/2020 al 27/02/2020 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 12/02/2020

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale